UNI_FG - Prot. n. 0063670 - II/6 del 02/11/2026 - Delibera Senato Accademico n. 281/2026

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Università di Foggia

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Codice fiscale n. 95011660636), con sede in Napoli, Centro direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, c.a.p. 80143, nella persona del Presidente, Dott. Giacomo Lasorella, (di seguito, "Autorità"),

E

UNIVERSITA' DI FOGGIA (Partita IVA n. 03016180717), con sede in Foggia,Via A. Gramsci 89/91, c.a.p. 71122, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ********, il ********** (di seguito, "UniFg" o "Università"),

congiuntamente denominate di seguito le **"Parti"** e singolarmente la **"Parte".**

PREMESSO CHE

l'Autorità e L'Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere una Convenzione Quadro pluriennale finalizzata a favorire lo sviluppo di collaborazioni nell'area economica, giuridica, sociologica e tecnico-scientifica;

le singole collaborazioni, nei diversi settori delle comunicazioni, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

presso le strutture dell'Università operano gruppi di ricerca che svolgono attività nei settori delle comunicazioni e hanno maturato significative esperienze negli studi teorici ed empirici relativi agli aspetti economici, giuridici, sociologici e tecnici di tali settori;

TENUTO CONTO CHE

l'Autorità, anche al fine di adottare regolamentazioni idonee a favorire uno sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati, svolge attività di studi e ricerca con particolare riguardo all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni dei diversi settori delle comunicazioni;

l'Autorità ha interesse a instaurare forme di collaborazione con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca per lo svolgimento di attività di studio e ricerca su tematiche interdisciplinari afferenti alle proprie competenze istituzionali, nonché per diffondere una cultura avanzata nel settore delle comunicazioni anche attraverso esperienze formative e incontri;

l'Università ha interesse ad approfondire studi finalizzati all'attività di formazione istituzionale che svolge nelle medesime aree tematiche, nonché a sviluppare forme di collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
PREMESSE

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione quadro.

ARTICOLO 2
SCOPO DELLA CONVENZIONE QUADRO

La presente Convenzione quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo, come di seguito specificate. La presente convenzione osserva le disposizioni e i criteri stabiliti nella delibera 176/15/Cons e ss.mm.ii. e nelle linee guida a essa allegate (Allegato A).

ARTICOLO 3
TIROCINI

L'Autorità e l'Università possono concordare l'attivazione di tirocini di durata non superiore a un semestre, destinati a favorire la formazione e l'esperienza pratica di giovani laureandi magistrali, laureati, studenti di corsi post-laurea individuati dalla Università sulla base di un processo di selezione e, successivamente, ammessi a svolgere il periodo di formazione previa valutazione insindacabile dell'Autorità. Il periodo di tirocinio verrà svolto presso gli uffici dell'Autorità nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti. Il tirocinio verrà attivato secondo modalità definite in accordo alle Linee guida di cui all'Allegato A della delibera 176/15/Cons, così come modificata dalla del. 341/16/cons. Il tirocinio non dovrà comportare oneri economici né per l'Autorità né per l'Università. A conclusione del tirocinio, l'Autorità rilascerà un attestato relativo alle attività svolte dal tirocinante. Resta inteso che l'Università assicura il tirocinante contro gli Infortuni sul Lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

ARTICOLO 4
CORSI UNIVERSITARI E CORSI POST-LAUREA

L'Autorità e l'Università possono concordare le modalità per l'organizzazione di moduli all'interno di corsi universitari e corsi post-laurea nelle materie di interesse istituzionale dell'Autorità, che contemplino, alternativamente o cumulativamente:

- la partecipazione di funzionari dell'Autorità in qualità di relatori e/o uditori;

- l'eventuale accoglimento presso l'Autorità di laureandi, laureati e di studenti di corsi post-laurea in qualità di tirocinanti, secondo le modalità stabilite nelle linee guida;
- l'accesso degli studenti alla biblioteca e alle banche dati bibliografiche in possesso dell'Autorità.

ARTICOLO 5
ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

L'Autorità e l'Università possono svolgere attività di studio e ricerca, su temi proposti dall'Autorità o dall'Università, incentrate sui risvolti pratico-applicativi delle attività istituzionali condotte dall'Autorità nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi digitali e dei servizi postali e in assenza di oneri economici in capo a quest'ultima. La presente Convenzione prevede altresì la possibilità di istituire gruppi di lavoro permanenti formati da rappresentanti dell'Autorità e dell'Università destinati a promuovere, attraverso incontri di studio, il dibattito interdisciplinare tra rappresentanti del mondo accademico, delle Autorità indipendenti, delle imprese, e dei consumatori.

ARTICOLO 6
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI FORMATIVI

L'Autorità e l'Università possono organizzare attività congiunte di formazione, convegni, tavole rotonde e seminari coinvolgendo esperti provenienti dal settore delle comunicazioni.

Le attività di formazione potranno essere rivolte al personale dell'Autorità, o destinate alla formazione di laureandi, laureati, studenti di corsi post-laurea.

Le attività potranno altresì assumere carattere pubblico.

Le iniziative didattiche e seminariali congiunte potranno prevedere la possibilità di rilascio del patrocinio gratuito da parte dell'Autorità e la previsione dell'utilizzo delle aule dell'Università a titolo gratuito da parte dell'Autorità, la ripresa in streaming dell'evento, nonché la pubblicazione dei relativi atti sul sito web dell'Autorità.

ARTICOLO 7
PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE

Al fine di programmare e di verificare l'attuazione della presente Convenzione, è costituita una Commissione di programmazione composta da due rappresentanti dell'Autorità e da due delegati del Rettore con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità. In particolare, la Commissione provvede a:

- promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;
- predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse comune, un programma annuale delle attività concordate;

- verificare l’attuazione della convenzione nonché i risultati conseguiti nell’ambito della collaborazione tra i due enti.

La Commissione si riunisce su convocazione di una delle parti ogni qualvolta sia ritenuto necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 8
ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione quadro entrerà in vigore a decorrere dal giorno dopo la data di pubblicazione sul sito web dell’Autorità.

ARTICOLO 9
DURATA, PROROGA, RECESSO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione quadro avrà durata di tre (3) anni dalla data in cui diverrà operativa e potrà essere prorogata ogni volta per un periodo di tre (3) anni previa istanza di una delle parti circa l’intenzione di prolungarne gli effetti.

Ciascuna delle parti può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all’altra parte. Ogni modifica della presente convenzione richiede l'approvazione scritta di entrambe le parti.

ARTICOLO 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Autorità e l’Università, in qualità di autonomi Titolari di trattamento dati personali, si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alla normativa vigente.

Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell’ambito della presente convenzione, si impegnano sin d’ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

ARTICOLO 11
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno.

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 12
CODICE ETICO

L'Autorità e l'Università dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente atto.

ARTICOLO 13
REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Accordo Quadro, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B) – tabella, del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto

….Lì…

Per AGCOM	***Per* l'Università di Foggia**
IL PRESIDENTE	**IL RETTORE**